

**N. R.G. 4944/2013**



**TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA**

Seconda CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Luciano Alfani	Presidente
dott. Andrea Gibelli	Giudice
dott. Francesca Arrigoni	Giudice relatore

nel procedimento di opposizione allo stato passivo iscritto al n. r.g. **4944/2013**  
promosso da:

**COMMERCIALE VERONA SRL in liquidazione**, in persona del liquidatore e legale  
rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED];

OPPONENTE

contro

**FALLIMENTO "L'ORTO DEL VICINO DI FUSARI ELENA & C. s.n.c." nonché  
dei soci FUSARI ELENA, FUSARI SAMUELE E GOLA VANNA**, in persona del  
curatore, con il patrocinio dell'avv. GANDOLFI ALBERTO, elettivamente domiciliato in  
MANTOVA, presso lo studio dell'avv. GANDOLFI ALBERTO;

OPPOSTO

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Commerciale Verona s.r.l. in liquidazione ha proposto domanda di ammissione allo  
stato passivo del fallimento "L'orto del vicino di Fusari Elena & C. s.n.c." e dei soci



Fusari Elena e Samuele e Gola Vanna per il credito complessivo di euro 707.776,72, in chirografo, di cui:

- euro 654.919,70 in linea capitale;
- euro 52.857,02 per interessi moratori calcolati ai sensi del D.lgs. 231/2002,

quale corrispettivo della merce (frutta e verdura) fornita alla società opposta.

Con decreto del 2/10/2013, comunicato via pec in data 10/10/2013, il GD ha dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento, così disponendo in merito all'istanza di Commerciale Verona srl in liquidazione: ***"Amnesso per il solo importo di euro 268.940,65, categoria chirografari, trattandosi di credito idoneamente documentato da fatture che risultano essere state rinvenute/ricevute e registrate nei registri IVA obbligatori della società fallita; escluso per il residuo importo di euro 438.836,08 corrispondente: quanto ad euro 385.979,06 a cessioni di merce documentate da fatture accompagnatorie (peraltro sprovviste della firma a cura del destinatario) che non risultano essere state ricevute dalla società fallita e tantomeno registrate nei registri Iva obbligatori da quest'ultima tenuti; - quanto ad Euro 52.857,02 a interessi calcolati sull'intera quota capitale di euro 654.919,70 (ammessa per soli 268.940,65) e in ogni caso non supportati da documentazione idonea a comprovarne la loro determinazione.***

***Riepilogo numerico:***

***chirografari: 268.940,65***

***escluso: 438.836,08'.***

La società Commerciale Verona srl in liquidazione ha proposto opposizione al predetto stato passivo, chiedendo di essere ammessa al passivo della società fallita per l'intero credito oggetto della insinuazione o, in subordine, quantomeno per gli interessi (calcolati ex Dlgs 231/2002 o al saggio legale), maturati sul capitale per il quale è stata disposta l'ammissione.

Ha eccepito la società opponente: 1) che è prassi invalsa quella di consegnare la merce unitamente alle fatture accompagnatorie, senza che queste siano sottoscritte; 2) che la merce oggetto della fatture poste a base della domanda di insinuazione al



passivo è stata effettivamente ritirata dai sig.ri Fusari (o dagli incaricati di turno); 3) che le suddette fatture sono state annotate sui libri obbligatori della società opponente; 4) che, quanto agli interessi: la tabella di calcolo utilizzata (doc. 3) è stata trasmessa al curatore; la impossibilità di conoscere quali siano le fatture registrate nella contabilità della fallita oggetto del provvedimento di ammissione inibisce il calcolo degli interessi maturati sulla predetta somma; gli interessi sono dovuti ex lege dalla data di cessione della merce alla data della sentenza di fallimento; la quantificazione degli interessi è rimessa al giudice.

Si è costituita la curatela chiedendo il rigetto della svolta opposizione ed eccependo: 1) che per il residuo importo capitale di euro 385.979,06 le fatture accompagnatorie prive di sottoscrizione non sono idonee a provare il relativo credito e che tale prova non può essere desunta presuntivamente da una "prassi" né dalla registrazione delle fatture, né ancora dalle prove testimoniali dedotte da controparte; 2) che, in assenza di una corretta quantificazione degli interessi da parte del creditore, non vi ha potuto supplire la curatela in quanto il regime di contabilità semplificata inibisce la possibilità di individuare specificamente le fatture oggetto del provvedimento di ammissione; 3) che è inapplicabile la previsione degli interessi ex D.lgs 231/2002 alle procedure fallimentari aperte a carico del debitore, dovendosi applicare gli interessi al saggio legale.

Il giudizio di opposizione è stato istruito mediante produzioni documentali e ammissione della prova orale per testi.

\*\*\*

All'esito della istruttoria svolta nel presente giudizio, la presente opposizione risulta fondata, nei termini e per i motivi che seguono.

**1) Sulla prova della consegna della merce oggetto delle fatture poste a base della richiesta di ammissione al passivo**

L'escussione dei testi [REDACTED], dipendenti della società opponente con mansioni di impiegate addette alla contabilità e alla fatturazione della merce venduta dalla società Commerciale Verona, ha consentito di dimostrare la



effettiva consegna della merce partitamente descritta nelle fatture accompagnatorie ("fatture immediate") prodotte dall'opponente sub doc. 5 e poste a base della domanda di ammissione al passivo.

In particolare, infatti, la teste [REDACTED], avuta visione della suddetta documentazione, ha affermato: *"ho visto i dipendenti della società L'Orto del Vicino nonché il sig Samuele, legale rappresentante della società, venire a ritirare la merce di cui alle fatture allegare in atti, chiarendo di poter affermare ciò in quanto "preciso che io lavoro all'interno di un ufficio che ha una vetrata all'interno dello stand dove viene ritirata la merce; per ogni ritiro l'incaricato prende la merce, la carica, e quindi viene scritto un ordine con l'indicazione della merce che quindi viene pesata e il compratore e il venditore che c'era sullo stand (omissis) facevano il prezzo; quindi una volta fatti i prezzi mi veniva passato un biglietto contenente l'ordine e il prezzo e io procedevo a redigere la fattura che non veniva sempre ritirata contestualmente e talvolta io la consegnavo la volta successiva"*.

Ha quindi ulteriormente chiarito la teste, dopo aver esaminato le suddette fatture, che *"tale merce è stata ritirata nella data indicata nella fattura: posso dire questo perché ogni giorno si controlla la corrispondenza della merce fornita rispetto a quella residua"* e di non avere redatto personalmente tutte le fatture, avendovi provveduto per la maggior parte la propria collega e potendo *"confermare il ritiro della merce in quanto ero presente personalmente e la distanza tra me e la mia collega in ufficio è di circa un metro"*.

Sentita sulle medesime circostanze, l'altra teste [REDACTED] ha chiarito che *"ricordo che veniva a ritirare la merce il titolare della società fallita insieme a dei ragazzi; io li vedevo perché noi abbiamo l'ufficio a vetro e quindi io vedo la merce e le bilance; C'è un addetto che pesa la merce alla bilancia che mi dà il foglio con l'indicazione della merce pesata e io o la mia collega sig.ra Beverari Paola facciamo la fattura;* in merito alla specifica consegna della merce di cui alla domanda, la testimone ha aggiunto: *"prendo visione delle fatture sub doc. 5 si tratta delle fatture che ho fatto io, o la mia collega; posso dire che la merce è quella descritta nelle*



*fatture perché esse vengono emesse giornalmente dopo la pesatura e ritirate giornalmente dai compratori”.*

La contestazione circa la rilevanza delle dichiarazioni rese, in mancanza di prova dell'effettivo carico della suddetta merce sul camion della società acquirente, effettuata dalla società fallita sulla base della dichiarazione resa dalla teste Lavarini in ordine alla impossibilità di vedere e accertare, dalla propria postazione in ufficio, la fase di carico sul camion della merce, non risulta fondata: in primo luogo, infatti, l'obbligazione del venditore è assolta laddove egli provveda alla consegna dei beni, risultando non rilevante se l'acquirente, una volta ritirati gli stessi, li abbia poi effettivamente prelevati e trasportati a destinazione; in secondo luogo, poi, le due testimoni hanno chiarito che giornalmente vengono accertate "le rimanenze" e che sulla base di quanto verificato, si deve escludere che sia rimasta della merce relativa alle forniture di cui è causa, non caricata sui camion.

Se dunque è stata raggiunta la prova delle cessioni della merce indicata, sulla base dei corrispettivi concordati tra le parti del negozio di vendita (e peraltro non contestati dalla curatela), il credito in linea capitale, come richiesto dalla società opponente, dovrà essere ammesso al passivo della società fallita.

## **2) Sugli interessi**

Ai sensi dell'art. 1/2 D.lgs. 231/2002, nella formulazione applicabile *ratione temporis* alle cessioni dedotte in lite, *"Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore"*.

E' noto che sulla interpretazione della suddetta disposizione si sono formati due orientamenti: secondo il primo la lettera della disposizione che prevede l'esclusione dei *"debiti oggetto di procedure concorsuali"* dall'ambito di applicazione della disciplina speciale di cui al decreto legislativo n. 231/2002 comporta che debba escludersi in sede fallimentare il credito per gli interessi di mora al tasso cd. commerciale, potendo quindi il relativo creditore essere ammesso al passivo del fallimento per gli interessi sui crediti commerciali scaduti anteriormente alla



dichiarazione di fallimento, solo nei limiti del tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. (salva l'ipotesi di titolo giudiziale passato in giudicato)<sup>1</sup>; secondo altra tesi<sup>2</sup> tale disposizione andrebbe letta nel senso che solo dopo la dichiarazione di fallimento non maturerebbero più gli interessi di mora al tasso indicato nel decreto.

Ritiene il Collegio di dover prestare adesione al primo orientamento, considerate da un lato la necessità di non porre differenze tra creditori che concorrono al passivo fallimentare e dall'altro la circostanza che il secondo orientamento comporta in realtà che la disposizione di esclusione non avrebbe alcun ambito di applicazione (non potendo mai applicarsi gli interessi al tasso legale), sulla base della esclusione del decorso di interessi ai sensi dell'art. 55 LF. Pertanto, in assenza di un titolo giudiziario passato in giudicato che abbia condannato il debitore fallito al pagamento degli interessi nella misura prevista dal suddetto decreto, le relative disposizioni non si applicano ai creditori che si insinuano al passivo.

Considerato che dalla svolta istruttoria è emerso che le date delle fatture accompagnatorie corrispondevano a quelle della consegna e che è incontestata la pattuizione *inter partes* del termine di scadenza del pagamento a 60 giorni, dovranno applicarsi gli interessi nella misura legale dalle singole scadenze sino alla dichiarazione di fallimento, in ossequio alla previsione di cui all'art. 55/1 LF che dispone che la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi legali convenzionali o legali.

In assenza di specifica contestazione del conteggio degli interessi nella misura legale come prodotto nel presente giudizio di opposizione sub doc. 3 da parte della opponente, essi dovranno essere quantificati nella misura di euro 14.985,95.

### **3) Sulle spese di lite**

---

<sup>1</sup> Tribunale di Pescara, 10/2/2009 che ha affermato che "*La disposizione contenuta nell'art. 1 del d.lgs. n. 231/2002, il quale prevede la non applicazione della speciale normativa sulle transazioni commerciali ai "debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore", deve essere intesa, per quanto riguarda il tasso di interesse applicabile, nel senso che l'esclusione riguarda gli interessi maturati fino alla dichiarazione di fallimento; il tasso non potrà, quindi, essere determinato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. citato, a meno che gli interessi in questione non siano stati liquidati con provvedimento giudiziario passato in giudicato*".

<sup>2</sup> Tribunale di Napoli 20/05/2010.



Le spese di lite andranno integralmente compensate tra le parti in considerazione della circostanza che la prova della fondatezza del credito è stata raggiunta all'esito della istruttoria svolta nel presente giudizio di opposizione<sup>3</sup>, non essendo stata sufficientemente documentata nella fase di ammissione al passivo, e valutata la parziale soccombenza in merito al saggio degli interessi applicabili alle cessioni dedotte in lite.

### pqm

- 1) in parziale accoglimento della svolta opposizione, ammette Commerciale Verona srl in liquidazione al passivo del fallimento di L'orto del vicino di Fusari Elena & C snc e dei soci Fusari Elena, Fusari Samuele e Gola Vanna, in via chirografaria, per l'importo di euro 654.919,70 in linea capitale e di euro 14.985,95 a titolo di interessi;
- 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 13/5/2014

IL CASO .it  
IL PRESIDENTE  
Dott. Luciano Alfani

---

<sup>3</sup> Cass., Sez. 1, Sentenza n. 719 del 15/03/1971, che ha affermato che *"la norma di cui all'art 101 legge fallimentare, secondo cui il creditore, che ha chiesto tardivamente l'ammissione al passivo del suo credito, deve sopportare le spese conseguenti al ritardo della sua domanda, tutte le volte in cui, pur avendo la possibilità di proporre tempestivamente la sua istanza, non l'abbia fatto, facendo sorgere, con il suo comportamento, la necessita dell'ulteriore procedura di verificaione, pur essendo dettato con esplicito riferimento alla tardiva dichiarazione di credito, e applicabile in via analogica, al caso in cui il creditore ha omesso di documentare la sua domanda di ammissione determinando, con il suo imputabile comportamento, il rigetto di essa e la necessita del giudizio di opposizione allo stato passivo"*.

